Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

►C1 relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione del 23 aprile 2014	L 121	21	24.4.2014
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione del 2 giugno 2017	L 175	644	7.7.2017
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della Commissione del 29 maggio 2019	L 160	8	18.6.2019

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 119 del 9.5.2017, pag. 22 (293/2012)

►C2 Rettifica, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 20 (2017/1152)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

▼C1

relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla raccolta e alla comunicazione di dati sulle immatricolazioni dei seguenti veicoli:

a) veicoli commerciali leggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011;

b) veicoli delle categorie M_2 e N_2 di cui all'articolo 8, paragrafo 10, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 510/2011 nonché le definizioni di «veicolo bicarburante a gas» e «veicolo policarburante a etanolo» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ([1]). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «documentazione relativa all'omologazione»: i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento;

2) «dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati aggregati di cui all'allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 510/2011;

▼M1

3) «dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati dettagliati di cui all'allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione, oppure, se pertinente, in base al singolo veicolo quale definito dal suo numero di identificazione.

▼B

Articolo 3

Trasmissione dei dati

I dati aggregati risultanti dal monitoraggio, nonché i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico all'archivio centrale dei dati (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.

([1]) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

▼B

Articolo 4

Fonti di dati

1. Lo Stato membro prepara i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio basati sulle informazioni contenute nel certificato di conformità o nella documentazione relativa all'omologazione del veicolo commerciale leggero in questione come precisato nella tabella di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Il parametro «Totale di nuove immatricolazioni» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.

3. Il parametro «Categoria del veicolo immatricolato» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio si basa sulle caratteristiche tecniche del veicolo al momento dell'immatricolazione.

4. Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all'omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.

5. I valori relativi alle emissioni di CO_2 da comunicare in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO_2» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono tratti dalla voce «misto» del certificato di conformità o della documentazione relativa all'omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce «ponderato misto».

6. Per la comunicazione dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l'autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come previsto nell'allegato I del presente regolamento.

7. In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante a etanolo, l'autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO_2 in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO_2 (g/km)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio:

a) per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO_2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all'allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 510/2011;

b) per i veicoli policarburante a etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011, il valore delle emissioni di CO_2 per la benzina.

Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche in assenza delle condizioni previste per una riduzione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).

▼B

8. Se il veicolo è dotato di più di un asse sterzante o non sterzante di larghezze diverse, lo Stato membro comunica la larghezza massima dell'asse alla voce «Carreggiata dell'altro asse (mm)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio. Il passo per questi veicoli è la distanza tra gli assi esterni anteriori e gli assi esterni posteriori.

9. Se i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono presi dalla documentazione relativa all'omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.

▼M2

10. Per quanto riguarda i veicoli di fine serie immatricolati nel 2020 o nel 2021, i valori di CO_2 WLTP da attribuire a tali veicoli ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie sono quelli determinati in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione ([1]).

▼B

Articolo 5

Conservazione e controllo dei dati

Gli Stati membri garantiscono la gestione, la raccolta, il controllo, la verifica e la trasmissione dei dati aggregati risultanti dal monitoraggio e dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio.

▼M2

Articolo 6

Preparazione dei dati da parte degli Stati membri

Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:

a) per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO_2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative approvate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/2011;

b) per ogni veicolo, il fattore di deviazione e il fattore di verifica determinati conformemente all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione.

Fatti salvi i dati dettagliati di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. 510/2011, gli Stati membri, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già obbligatori ai sensi di detta parte A, comunicano solo il fattore di deviazione e il fattore di verifica di cui alla lettera b) del presente articolo. Dal 1º gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. 510/2011 sono oggetto di monitoraggio e comunicazione nei formati definiti nell'allegato II, parte C, del regolamento (UE) n. 510/2011.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 del 2 giugno 2017 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 664).

▼M2

———————

▼M1

Articolo 8

Veicoli non coperti da omologazione CE

Se i veicoli commerciali leggeri sono soggetti a omologazione nazionale di piccole serie, in conformità con l'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE, o a omologazioni individuali, in conformità con l'articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di veicoli di questo tipo immatricolati rispettivamente nel proprio territorio.

Quando completa i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio l'autorità competente riporta, nel formato di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (UE) n. 510/2011, il nome del costruttore nella colonna «Nome costruttore — Denominazione registro nazionale», nonché uno dei seguenti dati nella colonna «Nome costruttore — Denominazione standard UE»:

a) «AA-IVA», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;

b) «AA-NSS», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.

▼B

Articolo 9

Elenco dei costruttori

1. I costruttori notificano alla Commissione tempestivamente e non oltre il 1º giugno 2012 i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità. Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche di tale informazione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità.

2. Quando completa i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, l'autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall'elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 1º settembre 2012 e successivamente aggiornato a intervalli regolari.

3. Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell'elenco, per completare i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio l'autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all'omologazione.

▼B

Articolo 10

Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori

1. Ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1º giugno 2012, il nome e l'indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica.

Il costruttore informa tempestivamente la Commissione su eventuali modifiche apportate ai dati trasmessi. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti.

▼M2

▼B

2. Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, per permettere di determinare l'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, fornisce alla Commissione la prova del collegamento tra i vari membri del gruppo in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

▼M2

▼M3

3. Ai fini del calcolo dell'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie provvisorie di CO_2 e ai fini della verifica dei valori di ingresso utilizzati ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 1 *bis*.1, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori presentano alla Commissione, mediante trasferimento elettronico al *Data Repository* gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, i dati relativi a ciascun veicolo di base soggetto a omologazione in più fasi da essi venduto nell'anno civile precedente nell'Unione, come specificato all'allegato II, parte A, punto 1 *quater*, di detto regolamento.

I dati sono inviati mediante trasferimento elettronico al *Data Repository* gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente.

4. Qualora i costruttori non presentino i dati dettagliati di cui al paragrafo 3, l'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e le emissioni specifiche medie provvisorie sono calcolati sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri.

▼M1

Articolo 10 bis

Notifica degli errori da parte dei costruttori

1. I costruttori che notifichino errori in conformità con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, si avvalgono dell'insieme di dati provvisori notificato dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica.

La notifica dell'errore include tutti gli insiemi di dati relativi alle immatricolazioni di veicoli delle quali è responsabile il costruttore. Nel caso dei veicoli completati, il costruttore responsabile è il costruttore responsabile dell'omologazione CE del veicolo base.

▼**M1**

L'errore è indicato da una voce distinta nell'insieme di dati relativo a ciascuna versione, dal titolo «Osservazioni del costruttore», in cui si indica uno dei seguenti codici:

a) Codice A, se le informazioni registrate sono state modificate dal costruttore;

b) Codice B, se il veicolo non è identificabile;

c) Codice C, se il veicolo non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 o se è fuori produzione;

d) Codice D, se il costruttore al quale è stato attribuito un registro specifico è il costruttore del veicolo completato ma non del veicolo base incompleto.

Ai fini della lettera b), un veicolo è definito quale non identificabile se il costruttore non è in grado di identificarlo sulla base del numero di identificazione fornito dallo Stato membro, o se le informazioni registrate non contengono tale numero e il veicolo non può essere altrimenti identificato.

Ai fini della lettera d), il costruttore del veicolo finale deve indicare anche il nome del costruttore del veicolo base attraverso una voce separata dal titolo «Note del costruttore».

2. Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione in conformità con il paragrafo 1, o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati provvisori notificati in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi.

3. Qualora includa il numero di identificazione del veicolo, la notifica di errori di cui al paragrafo 1 è trasmessa al *Data Repository* citato all'articolo 10, paragrafo 3, mentre negli altri casi la notifica è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato «*Notification of error — CO* $_2$ *from vans*» («Notifica di errore — CO_2 da veicoli commerciali leggeri») e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea

Segretariato generale

1049 Bruxelles/Brussel

BELGQUE/BELGIË

Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

CO2-monitoring@eea.europa.eu

▼M2

Articolo 10 ter

Preparazione dei dati provvisori

1. L'insieme di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011 comprende la documentazione che, sulla base del nome del costruttore e del numero di identificazione del veicolo, può essere attribuita a tale costruttore.

Il registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli.

2. Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione del veicoli ai dati personali.

▼B

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO I

FONTI DI DATI

Parametro	Certificato di conformità (direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte I, modello B)	Documentazione relativa all'omologazione (direttiva 2007/46/CE)
Costruttore (veicoli completi)	Punto 0.5	Allegato III, parte I, punto 0.5
Costruttore del veicolo di base (veicoli omologati in più fasi)	Punto 0.5.1	Allegato VI, sezione I, punto 0.5
Numero di omologazione	Punto 0.10(b)	Parte introduttiva dell'allegato VI
Tipo	Punto 0.2	Allegato III, parte I, punto 0.2
Variante	Punto 0.2	Allegato III, parte I o II oppure allegato VIII, sezione 3
Versione	Punto 0.2	Allegato III, parte I o II oppure allegato VIII, sezione 3
Marca	Punto 0.1	Allegato III, parte I, punto 0.1
Categoria del veicolo omologato	Punto 0.4	Allegato III, parte I, punto 0.4
Massa in ordine di marcia (veicoli completi e completati) (kg)	Sezione 13	Allegato III, parte I, punto 2.6 oppure, dal 10 gennaio 2014, allegato III, parte I, punto 2.6(b) (nel caso di un intervallo di valori, si utilizza la massa minima)
Massa in ordine di marcia (veicolo base) (kg)	Sezione 14	Allegato I, punto 2.17.1
Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (del veicolo di base nel caso di veicoli costruiti in più fasi) (kg)	Punto 16.1	Allegato III, parte I, punto 2.8
Impronta — Passo (mm)	Sezione 4	Allegato III, parte I, punto 2.1 ([1])
Impronta — Carreggiata (mm)	Sezione 30	Allegato III, parte I, punti 2.3.1 e 2.3.2 ([2])
▼M2 Emissioni specifiche di CO_2 NEDC (g/km)	Punto 49.1	Allegato VIII, sezione 3
▼M1 Tipo di carburante	Sezione 26	Allegato III, parte I, punto 3.2.2.1
Alimentazione	Punto 26.1	Allegato III, parte I, punto 3.2.2.4

▼M1

Parametro	Certificato di conformità (direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte I, modello B)	Documentazione relativa all'omologazione (direttiva 2007/46/CE)
Cilindrata (cm^3)	Sezione 25	Allegato III, parte I, punto 3.2.1.3
Consumo di energia elettrica (Wh/km)	Punto 49.2	Allegato VIII, sezione 3
▼M2 _____		
▼M1 Numero di identificazione del veicolo	Punto 0.10	Allegato III, parte I, punto 9.17
Massa aggiunta standard		Allegato I, punto 2.17.2
▼M2 Emissioni specifiche di CO_2 WLTP (g/km)	Punto 49.4	n. p.
Risparmi totali di emissioni di CO_2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC	Punto 49.3.2.1	Allegato VIII, sezione 4
Risparmi totali di emissioni di CO_2 dovuti alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP	Punto 49.3.2.2	
Massa di prova WLTP	Punto 47.1.1	n. p.
Fattore di deviazione De	Punto 49.1	Appendice dell'addendum del certificato di omologazione di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151
Fattore di verifica («1» o «0»)	Punto 49.1	Appendice dell'addendum del certificato di omologazione di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151
Numero di identificazione della famiglia di veicoli		Allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151

▼M1

([1]) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, del presente regolamento.
([2]) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento.

▼B

ALLEGATO II

TABELLA RELATIVA ALLA PRECISIONE DEI DATI

Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell'articolo 6

CO_2 (g/km)	Numero intero
Massa (kg)	Numero intero
Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	Numero intero
Impronta — Passo (mm)	Numero intero
Impronta — Carreggiata (mm)	Numero intero
Cilindrata (cm^3)	Numero intero
Consumo elettrico (Wh/km)	Numero intero
Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km)	Arrotondata al terzo decimale più vicino